

Regione Lazio

**DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 settembre 2022, n. G11943

Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss. mm. e ii. Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata. Biennio 2022-2024.

Oggetto: Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss. mm. e ii. Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata. Biennio 2022-2024.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTI

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

la Deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 2018, n. 270 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica all'arch. Manuela Manetti;

l'Atto di Organizzazione n. G07710 del 01/07/2020 del Direttore della Direzione Regionale *“Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”* con il quale si è proceduto al *“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Edilizia residenziale agevolata" della Direzione regionale "per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica" all'Arch. Maria Alessandra Natili;*

la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante *“Norme per l'edilizia residenziale”*, che all'art. 3 lettera o) demanda al CIPE la revisione biennale dei limiti di reddito sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T.

la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante *“Norme per l'edilizia residenziale pubblica”*, che, all'art. 6, ha disposto che i valori dei contributi di edilizia agevolata siano stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo;

la Legge 15 marzo 1997, n. 59 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che – in attuazione della citata legge n. 59/1997 – ha, fra l'altro, trasferito alle Regioni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato ed espressamente elencate all'art. 59, prevedendo - in concomitanza con detto trasferimento - la soppressione del CER e del Segretariato generale del CER e disponendo che l'intesa sulle procedure di trasferimento venga raggiunta in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e Province autonome;

la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente *“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”*;

la Delibera CIPE 14 febbraio 2002, n.1 che – per i limiti di reddito relativi ai programmi di edilizia agevolata gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha previsto di adeguare i limiti massimi di reddito a quelli vigenti nelle singole regioni per gli interventi di edilizia agevolata, gestiti dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 22 agosto 2020, n. G09761 con la quale sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata per il biennio 2020-2022;

CONSIDERATO che l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ha subito, tra il mese di maggio 2020 e il mese di maggio 2022, una variazione pari all’8.1% (ottovirgolauno%), come rilevato dalla pubblicazione dell’Istituto Nazionale di Statistica sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2022;

RITENUTO dover provvedere alla variazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata, aggiornando quelli individuati dalla succitata Determinazione del Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, n. G09761/2020

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 i limiti di reddito per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata per il biennio 2022-2024 sono stabiliti come segue:

Categorie	Fascia	Limiti di reddito in € biennio 2022 - 2024
Alloggi in proprietà	1 [^]	25.175,18
	2 [^]	29.735,90
	3 [^]	49.878,94
Alloggi in locazione a termine	Unica	49.878,94
Alloggi in locazione permanente		
Alloggi in locazione a proprietà differita		
Alloggi in uso o godimento - cooperative a proprietà indivisa	Unica	25.175,18

- 2 i limiti di reddito di cui al punto 1 si applicano alle assegnazioni, ai contratti di locazione, nonché agli atti preliminari e definitivi di acquisto effettuati successivamente alla data di pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R del Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. del Lazio e ne sarà data diffusione sul sito internet www.regione.lazio.it

Il Direttore
Manuela Manetti